

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 436 Costituzione dell'appellato e appello incidentale

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata a norma dell'[articolo precedente](#).

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'[articolo 416](#).